SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1999. Situazione del bilancio dello Stato.

00A0483

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. **1.**

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5186):

Presentato dall'on. TREMAGLIA ed altri il 30 luglio 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° febbraio 1999 con parere della commissione III.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10 e 17 febbraio 1999.

Esaminato in aula il 18, 22 e 23 febbraio 1999 e approvato il 24 febbraio 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3841):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 marzo 1999 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 e 24 marzo 1999.

Esaminato in aula il 22 e 27 aprile 1999 e approvato il 28 aprile 1999 (I deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5186/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 maggio 1999.

Esaminato dalla I commissione il 25 maggio 1999.

Esaminato in aula il 3 giugno 1999 e approvato il 30 giugno 1999 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (II deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3841/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 luglio 1999.

Esaminato in aula il 29 luglio 1999 e 28 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. (II deliberazione).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48. — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

00G0032

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2000, n. **6**.

Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;

c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;

f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità, nonché l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater* e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991,

n. 113, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis.* — *1.* Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-*quater*, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 2-*bis* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*ter.* — *1.* Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 2-*ter* della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*quater.* — *1.* Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1597):

Presentato dall'on. RUBERTI ed altri il 20 giugno 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza ed istruzione), in sede referente, il 30 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, III, V e IX.

Esaminato dalla VII commissione il 15 marzo 1997; 2 e 16 aprile 1997; 7 maggio 1997 e 21 gennaio 1998.

Esaminato in aula il 15 febbraio 1999 e approvato il 23 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3836):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 2 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26 maggio 1999; 15 settembre 1999; 6 ottobre 1999 e 15 dicembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede referente, il 15 dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 15 febbraio 1999.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato ed approvato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1999.

00G0027

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Verghereto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Verghereto (Forlì-Cesena) ed il sindaco, nella persona del sig. Ido Bragagni;

Considerato che, in data 6 dicembre 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Verghereto (Forlì-Cesena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Verghereto (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ido Bragagni.

Il citato amministratore, in data 6 dicembre 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Verghereto (Forlì - Cesena).

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) ed il sindaco, nella persona del dottor Rocco Stradiotti;

Considerato che, in data 17 novembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Romeo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Rocco Stradiotti.

Il citato amministratore, in data 17 novembre 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4160/13.1/Gab. del 9 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruffano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Romeo.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) ed il sindaco, nella persona del dottor Mauro Ghelfi;

Considerato che, in data 11 novembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Trovato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Mauro Ghelfi.

Il citato amministratore, con nota del 10 novembre 1999, assunta al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20497/2259/97 Gab. del 9 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottaferrata (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Trovato.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A0437

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2000.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia on. Oliviero Diliberto ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Maria Ayala, on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi, on. Rocco Maggi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia il sen. Giuseppe Maria Ayala, l'on. Franco Corleone, l'on. Marianna Li Calzi, l'on. Rocco Maggi;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 19 e 20, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali e degli uffici di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

sen. Giuseppe Maria Ayala:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

2) Affari internazionali;

on. Franco Corleone:

1) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

2) Ufficio centrale per la giustizia minorile;

on. Marianna Li Calzi:

1) Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario;

2) Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

on. Rocco Maggi:

1) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, compresi gli archivi notarili;

2) Questioni attinenti alla riforma del diritto societario e al riordino delle libere professioni.

2. I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

e) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

f) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

g) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis,* comma 2, lettera *a),* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

h) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

i) la fornitura di beni e servizi e l'edilizia giudiziaria di competenza della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni;

l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;

m) la programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica;

n) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda

la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: DILIBERTO

00A0391

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 gennaio 2000.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere, per l'anno 2000, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2000 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2000 nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,10 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0454

DECRETO 14 gennaio 2000.

Commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 2000, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2000 la misura della commissione omnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione omnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata nelle seguenti misure:

a) 1% per i contratti condizionati stipulati nel 2000;

b) 1% per i contratti definitivi stipulati nel 2000 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0455

DECRETO 14 gennaio 2000.

Determinazione della commissione omnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2000, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2000, nella misura dell'1,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0456

DECRETO 14 gennaio 2000.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2000, la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle Banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2000, nella misura dell'1,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0457

DECRETO 14 gennaio 2000.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2000, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2000, come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 2000;

b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 2000 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0458

DECRETO 14 gennaio 2000.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2000, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2000, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2000, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1,05% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0459

DECRETO 14 gennaio 2000.

Maggiorazione forfettaria da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CIPE in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2000 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla normativa sopra citata;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2000 nella misura dell'1,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0460

DECRETO 14 gennaio 2000.

Commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2000, agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 2000 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2000 nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0461

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Zanedip». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 102/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 18 marzo 1997 con il quale la Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita medicinale «Zanedip» con le specificazioni di seguito indicate:

14 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224015/M;
classe «A»;

28 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224027/M;
classe «C»;

35 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224039/M;
classe «C»;

50 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224041/M;
classe «C»;

100 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224054/M;
classe «C»;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» anche della confezione da 28 compresse;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZANEDIP è classificata come segue:

14 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224015/M;
classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.118 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033224027/M;
classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.994 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.600 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0365

DECRETO 29 dicembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Cardiovasc». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 103/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 18 marzo 1997 con il quale la Rottapharm S.r.l. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita medicinale «Cardiovasc» con le specificazioni di seguito indicate:

14 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226010/M;
classe «A»;

28 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226022/M;
classe «C»;

35 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226034/M;
classe «C»;

50 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226046/M;
classe «C»;

100 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226059/M;
classe «C»;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» anche della confezione da 28 compresse;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale CARDIOVASC è classificata come segue:

14 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226010/M;
classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.118 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033226022/M;
classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.994 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.600 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0366

DECRETO 29 dicembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Lercadip». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 104/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 18 marzo 1997 con il quale la Zeneca S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita medicinale «Lercadip» con le specificazioni di seguito indicate:

14 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225018/M;
classe «A»;

28 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225020/M;
classe «C»;

35 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225032/M;
classe «C»;

50 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225044/M;
classe «C»;

100 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225057/M;
classe «C»;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» anche della confezione da 28 compresse;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 14/15 dicembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale LERCADIP è classificata come segue:

14 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225018/M;
classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.118 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 033225020/M;
classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 23.994 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 39.600 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 dicembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0367

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 gennaio 2000.

Proroga delle sperimentazioni affidate ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1999 concernente la proroga al 31 dicembre 1999 delle

sperimentazioni che, affidate ai consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, siano scadute o in scadenza prima di tale data;

Considerato che ai sensi della normativa vigente, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle associazioni nazionali di categoria, Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane, Federpesca, su richiesta delle imprese di pesca interessate e che quindi, per l'assegnazione in via definitiva a ciascun Consorzio si rimane in attesa della proposta unitaria;

Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 29 dicembre 1999, hanno reso all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della proposta unitaria delle associazioni nazionali di categoria - Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane e Federpesca, per l'assegnazione in via definitiva della gestione della pesca dei molluschi bivalvi, sono prorogate al 31 marzo 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi che, affidate ai consorzi di gestione, siano scadute o in scadenza prima di tale data.

2. Entro il termine di cui al punto 1, in assenza di proposta delle associazioni nazionali per l'assegnazione in via definitiva della gestione della pesca dei molluschi bivalvi a ciascun consorzio di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono adottate direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2000

Il direttore generale f.f.: AULITTO

00A0438

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 ottobre 1999.

Integrazione al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Sardegna e rettifica del soggetto titolare dell'intervento di Presidiana e Rosamarina (Regione siciliana).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il programma triennale di tutela ambientale 1994/1996;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista la delibera della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna n. 36/320 del 2 agosto 1999, concernente «Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione acque reflue»;

Vista la nota del sindaco del comune di Palermo 18 giugno 1999 prot. n. 6878 con la quale chiede di rettificare il soggetto attuatore dell'intervento «Intervento di trattamento delle acque a Presidiana e Rosamarina» tabella B, dell'allegato 2 del piano straordinario della Regione autonoma siciliana, approvato decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC;

Considerato che occorre integrare le tabelle H ed I dell'allegato 2 del piano straordinario della regione autonoma della Sardegna, nonché rettificare, nella tab. B dell'allegato 2 del piano straordinario della regione autonoma siciliana, in soggetto attuatore dell'intervento di Presidiana e Rosamarina;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *H* ed *I* dell'allegato 2 del piano straordinario della regione autonoma della Sardegna, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC sono integrate con gli interventi riportati nell'elenco 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il soggetto attuatore dell'intervento «Intervento di trattamento delle acque a Presidiana e Rosamarina», tabella *B,* dell'allegato 2 del piano straordinario della Regione autonoma siciliana, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC è rettificato in Azienda municipalizzata acquedotto Palermo.

Roma, 25 ottobre 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 350

Regione Sardegna

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano Straord. di Completam. e Razionalizz. dei
Sistemi di Collett. e Depuraz. delle Acque Reflue"

Elenco 1

Prov	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantoriamento investimenti
Cagliari	Cagliari	1	comune di Cagliari	Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione scarichi a mare -2° lotto			L. 50.000	L. 50.000	L. 0		max	
Cagliari	Cagliari	1	comune di Cagliari	Completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione scarichi a mare -3° lotto			L. 50.000	L. 50.000	L. 0		max	
Cagliari	Cagliari	1	comune di Cagliari	Adeguamento e completamento dell'impianto di depurazione al servizio dell'area metropolitana di Cagliari			L. 10.000	L. 10.000			max	
Sassari	Sassari	1	COMUNE DI SASSARI	Realizzazione di un collettore foraneo di raccolta dei reflui di S. Orsola, Villa Gorizia, via De Martini, Ottana			L. 8.500	L. 8.500	L. 0		max	
Sassari	Sassari	1	Consorzio di Bonifica della Nurra	Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua			L. 25.000	L. 25.000				
	Stintino	1	comune di Stintino	Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Stintino e riutilizzo acque reflue a salvaguardia della zona costiera prospiciente il Parco dell'Asinara			L. 25.500	L. 25.500				

Prov	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
	Santa Teresa di Gallura	1	comune di Santa Teresa di Gallura	Completamento dello schema fognario-depurativo e riutilizzo acque reflue di S. Teresa di Gallura			L. 13.000	L. 13.000				
	Sassari, Alghero, Porto Torres	1	Consorzio Industriale di sassari, Alghero, Prto Torres	Risanamento zona a mare con dismissione dell'impianto di depurazione del comune di Alghero, mediante potenziamento dell'impianto di depurazione del Cons. Ind. Di Sassari, Alghero, Porto Torres, agglomerato industriale di Alghero, realizzazione collettore di adduzione reflui e riutilizzo acque reflue a fini irrigui			L. 35.000	L. 35.000				
		1	Comunità Montana n. 3, Tempio Pausania	Completamento schema fognario-depurativo della C.M. n. 3 del P.R.R.A. a salvaguardia del bacino ad uso idropotabile del Liscia			L. 25.000	L. 25.000				
		1	E.S.A.F.	Risanamento del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante realizzazione di opere fognario-depurative, 2° lotto funz.			L. 18.000	L. 18.000				

Prov	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
	Pula	1	comune di Pula	Risanamento fascia costiera del comune di Pula			L. 20.000	L. 20.000				
	Posada	1	comune di Posada	Completamento del risanamento della fascai costiera del comune di Posada			L. 4.000	L. 4.000				
	Tertenia	1	comune di Tertenia	Completamento del risanamento della fascai costiera del comune diTertenia			L. 10.000	L. 10.000				
	Tortoli	1	E.S.A.F.	Completamento schema depurativo Cons. Nucleo Industr. Di Tortolì e riutilizzo delle acque reflue			L. 15.000	L. 15.000				
	La Maddalena	1	comune di La Maddalena	Raccolta, collettamento e depurazione reflui - Samltimento e reimpiego delle portate			L. 32.000	L. 32.000				
		1	Cons. Intercom. Di salòvaguardia Ambientale di	Completamento dell'impianto di depurazione e delle aree connesse			L. 40.000	L. 40.000				

Prov	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
	Olbia	1	Consorzio Industriale di Olbia	Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile			L. 2.600	L. 2.600				
	Porto Torres	1	Consorzio ASI - Sassari, Alghero, Porto Torres	Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento con Campanedda			L. 22.500	L. 22.500				
	Senorbì	1	comune di Senorbì	Completamento della raccolta e depurazione dei reflui dei comuni sistuati a monte della traversa di Monastir e riutilizzo delle acque a fini irrigui			L. 10.000	L. 10.000				
					Totale		L. 416.100	L. 416.100	L. 0			

00A0480

DECRETO 28 ottobre 1999.

Integrazione al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1998 protocollo n. 10452/ARS/M/DI/VDA/SP e 26 luglio 1999 prot. n. 11664/ARS/M/DI/G/SP concernenti modificazioni ed integrazioni al piano straordinario acque della regione Toscana registrati dalla Corte dei conti rispettivamente il 21 settembre 1998 e 11 agosto 1999;

Vista la delibera della giunta regionale della Toscana n. 1630 del 28 dicembre 1998, avente ad oggetto «legge n. 135/1997 Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione acque. Accertamento economie programma triennale di tutela ambientale 1994/96 e inserimento nel piano straordinario di nuovi interventi»;

Vista la nota del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali della regione Toscana 9 settembre 1999 prot. n. 104/35340/15-07;

Vista l'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la giunta della regione Toscana, sottoscritta in data 3 marzo 1999, ed in particolare l'accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela della risorsa idrica del 18 maggio 1999;

Considerato che all'interno del citato accordo di programma quadro sono ricompresi interventi di collettamento e depurazione non inseriti nel piano straordinario acque;

Considerato che occorre nuovamente integrare le tabelle D, F, G, H ed I dell'allegato 2 del piano straordinario della regione Toscana nonché inserire la tabella E;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *D, F, G, H* ed *I* dell'allegato 2 del piano straordinario della regione Toscana, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC modificate ed integrate con decreto ministeriale 4 agosto 1998 protocollo n. 10452/ARS/M/DI/VDA/SP e decreto ministeriale 26 luglio 1999 protocollo n. 11664/ARS/M/DI/G/SP sono ulteriormente integrate con gli interventi riportati rispettivamente negli elenchi 1, 2, 3, 4 e 5, parte integrante del presente decreto.

I finanziamenti degli interventi indicati nei sopraindicati elenchi 1, 2, 3, 4 e 5, sono soggetti a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC.

Art. 2.

L'allegato 2 del piano straordinario della regione Toscana, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC è integrato con la tabella E.

Roma, 28 ottobre 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 355

Regione Toscana

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano Straordinario di Completamento e Razionalizzazione dei Sistemi di Collettamento e Depurazione delle Acque Reflue"

Elenco 1.
Interventi da finanziare
con fondi elenco 2 e Tab E

Prov	Comune	Aree obiett	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Massa Carrara	Massa Carrara	2	comune di Massa	Interventi diversificati nel territorio di Massa per fognature nere e reti collettamento		esecutivo	L. 1.500	L. 1.500	L. 0			
Massa Carrara	Massa Carrara	2	comune di Massa	Costruzione impianto di fitodepurazione a servizio delle frazioni montane Resceto e Serretta		esecutivo	L. 200	L. 200	L. 0			
Massa Carrara	Massa Carrara	2	comune di Massa	Lavori di risanamento del torrente Carrione. 2° lotto, tratto tra la fabbrica e l'impianto di depurazione		esecutivo	L. 2.800	L. 2.800				
Massa Carrara	Montetignoso	2	comune di Montetignoso	Lavori di costruzione della rete fognaria domestica in località Cinquale est		esecutivo	L. 700	L. 700				
Massa Carrara	Montetignoso	2	comune di Montetignoso	Lavori di costruzione della rete fognaria domestica in località Cinquale (via Bravin, via Pardini, via Marietta)		esecutivo	L. 800	L. 800				
Massa Carrara	Aulla	5B	comune di Aulla	Completamento rete fognaria acque nere Aulla capol. Con separazione acque bianche più ampliamento ed adeguamento depuratore centrale		esecutivo	L. 2.000	L. 2.000				
Massa Carrara	Casole in Lunigiana	5B	comune di Casole in Lunigiana	Progetto di fitodepurazione a cannucce di palude. Frazionidi: Sasseto, Vigneta, Castioncello ecc.		esecutivo	L. 700	L. 700				

Prov	Comune	Aree obiett	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Massa Carrara	Comano	5B	comune di Comano	Completamento della rete fognaria delle acque nere in alcune frazioni del territorio comunale e realizzazione di nuovo impianto di depurazione		esecutivo	L. 900	L. 900				
Massa Carrara	Filattiera	5B	comune di Filattiera	costruzione fognature e impianto di depurazione in loc. Volpino e Ponte		esecutivo	L. 350	L. 350				
Massa Carrara	Fivizzano	5B	comune di Fivizzano	Realizzazione di tratti di fognaria siti nel capoluogo e nelle fraz. "Lotto A"		esecutivo	L. 77,5	L. 77,5				
Massa Carrara	Fivizzano	5B	comune di Fivizzano	Realizzazione di tratti di fognaria siti nel capoluogo e nelle fraz. "Lotto A"		esecutivo	L. 86,5	L. 86,5				
Massa Carrara	Fosdinovo	5B	comune di Fosdinovo	Costruzione reti di fognature nere, con relativi impianti di depurazione, fraz. Caniparola, Marciaso, Posterla e Giucano		esecutivo	L. 400	L. 400				
Massa Carrara	Fosdinovo	5B	comune di Fosdinovo	Costruzione della rete di fognature, con relativo impianto di depurazione, in Fosdinovo capoluogo		esecutivo	L. 1.500	L. 1.500				
Massa Carrara	Licciana Nardi	5B	comune di Licciana Nardi	Ristrutturazione impianti di depurazione di Liccina Nardi, Monti e Terrarossa		esecutivo	L. 806	L. 806				

Prov	Comune	Aree obiett	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz.(in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Massa Carrara	Licciana Nardi	5B	comune di Licciana Nardi	Costruzione impianto di depurazione a servizio della fraz. Di Tavernelle		esecutivo	L. 130	L. 130				
Massa Carrara	Licciana Nardi	5B	comune di Licciana Nardi	Opere di completamento impianto di sollevamento fognatura domestica del Masero di Terrarossa		esecutivo	L. 150	L. 150				
Massa Carrara	Podenzana	5B	comune di Podenzana	Costruzione di reti fognarie ed impianti di depurazione		esecutivo	L. 950	L. 950				
Massa Carrara	Pontremoli	5B	comune Pontremoli	Sistemazione impianti fognari del capoluogo e potenziamento dell'impianto di depurazione finale		esecutivo	L. 1.400	L. 1.400				
Massa Carrara	Tresana	5B	comune di Tresana	Rifacimento collettore fognario per acque miste lungo via Roma tratto P.zza S. Quirico-Fontana Vacchia Ara in loc. Barbarasco		esecutivo	L. 180,2	L. 180,2				
Massa Carrara	Tresana	5B	comune di Tresana	Costruzione di un collettore fognario e relativo impianto di depurazione in loc. Tresana		esecutivo	L. 99,318	L. 99,318				
Massa Carrara	Zeri	5B	comune di Zeri	Sistema completo di canalizzazione e depurazione acque nere nelle fraz di Coloretta e Castello		esecutivo	L. 1.340	L. 1.340				
					Totale		L. 17.069,518	L. 17.069,518	L. 0			

Prov	Comune	Aree obiett	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz (in milioni)	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
			Intervento da finanziare con le economie degli da altri progetti									
	Villafranca in Lunigiana		comune di Villafranca in Lunigiana	Collegamento fognature Marginello e potenziamento impianto di depurazione "La Barca"		esecutivo	L. 475	L. 475	L. 0			

Reg. Toscana

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano straordinario di competenza e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue"+

Elenco 2
ribassi d'asta e/o economie

Area Programmata "A" - Settore d'intervento 2

Legge di finanziamento	Bacino	Intervento	Economie disponibili importo in lire
305/89 art. 6		Area ad elevato rischio di crisi ambientale - Massa Carrara	L. 11.271.500.000,0

Totale generale **L. 11.271.500.000**

Reg. Toscana

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue"+

Elenco 3
Risorse disponibili

Area Programmata "A" - Settore d'intervento 2

Legge di finanziamento	Piano d'appartenenza	Provenienza economie	Economie disponibili
305/89 art. 6	P.T.T.A. 1994/96	area ad elevato rischio di crisi ambienatale Massa Carrara (Elenco 2 + Tab E - totale Elenco 1)	**L. 201.982.000**

Reg. Toscana

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano Straordinario di Completamento e Razionalizzazione dei Sistemi di Collettamento e Depurazione delle Acque Reflue"

Elenco 4

interventi con copertura finanziaria da individuare

Prov	Comune	Aree obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Massa - Carrara	Massa	2	comune di Massa	Interventi diversificati nel territorio comunale di Massa per fognature nere e reti di collettamento. 2° lotto			L. 1.500	L. 1.500	L. 0			nd
Massa - Carrara	Carrara	2	comune di Carrara	Lavori di risanamento del torrente Carrione 2° lotto, tratto tra la fabbica e l'impianto di depurazione. 3° lotto			L. 1.500	L. 1.500	L. 0			nd
Massa - Carrara	Montetignoso	2	comune di Montetignoso	Lavori di costruzione della rete fognaría domestica in localòità Cinquale est. 2° lotto			L. 500	L. 500	L. 0	0		nd
Massa - Carrara	Aulla	5B	comune di Aulla	Completamento rete fognaria acque nere Aulla capoluogo con separazione acque bianche più ampliamento ed adeguamento depuratore centrale. 2° lotto			L. 1.000	L. 1.000	L. 0		nd	nd
Massa - Carrara	Fosdinovo	5B	comune di Fosdinovo	Costruzione della rete di fognature, con relativo impianto di depurazione, in Fosdinovo capoluogo. 2° lotto			L. 500	L. 500	L. 0		nd	nd
Massa - Carrara	Pontremoli	5B	comune di Pontemoli	Sistemazione impianti fognari frazionali e relativi depuratori. 2à lotto			L. 1.000	L. 1.000	L. 0		nd	nd
Grosseto	Castiglione della Pescaia	5B	comune di Castiglione della Pescaia	Ampliamento degli impianti di depurazione del capoluogo riuso acque in comune di Castiglione della Pescaia			L. 500	L. 500	L. 0			

Prov	Comune	Aree obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Siena	Montalcino	5B	comune di Montalcino	Fognatura e depurazione Montalcino			L. 3.300	L. 3.300	L. 0			
Siena	Vari comuni	5B	vari comuni	Depurazione Cetona, Chiusi e Sarteano			L. 2.878	L. 2.878	L. 0			
Pisa	Volterra	2	comune di Volterra	Costruzione depuratore biologico e fognature fraz. Di Saline e capol. Di Volterra			L. 9.150	L. 9.150	L. 0			
Livorno	Castegnato Carducci	2	comune di Castagneto Carducci	Realizzazione collettore fognario acque meteoriche loc. Donoratico in com. di Castegneto Carducci			L. 1.950	L. 1.950	L. 0			
Lucca	Castelnuovo in Garfagnana	5B	comune di Castelnuovo in Garfagnana	Adeguamento impianti di depurazione Turrite e fognatura zona industriale			L. 347	L. 347	L. 0			
Lucca	Gallicano	5B	comune di Gallicano	Adeguamento sistema di rifornimento idrico e di smaltimento - ristrutturazione rete fognaria loc. Barca e capol.			L. 2.166	L. 2.166	L. 0			
Lucca	Massarosa		comune di Massarosa	fognature e depurazione comune di Massarosa			L. 10.200	L. 10.200	L. 0			
Lucca	Vagli di Sotto	5B	comune di Vagli di Sotto	Rete fognaria e impianto depurazione nel capoluogo e nella fraz. Roggio nel comune di Vagli di Sotto			L. 1.300	L. 1.300	L. 0			
					Totale		L. 37.791	L. 37.791	L. 0			

Reg. Toscana

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano Straordinario di Completamento e Razionalizzazione dei Sistemi di Collettamento e Depurazione delle Acque Reflue"

Elenco 5

interventi con copertura finanziaria da individuare

Prov	Comune	Aree obiettivi	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz	Fonte di cofinanz	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Grossetto	Castiglione della Pescaia	5B	comune di Castiglione della Pescaia	Ampliamento degli impianti di depurazione del capoluogo riuso acque in comune di Castiglione della Pescaia		esecutiva	L. 500	L. 500	L. 0			
Siena	Montalcino	5B	comune di Montalcino	Fognatura e depurazione Montalcino		esecutiva	L. 3.300	L. 3.300	L. 0			
Siena	Vari comuni	2	vari comuni	Depurazione Cetona, Chiusi e Sarteano		esecutiva	L. 2.878	L. 2.878	L. 0			
Pisa	Volterra	2	comune di Volterra	Costruzione depuratore biologico e fognature fraz. Di Saline e capol. Di Volterra		esecutiva	L. 9.150	L. 9.150	L. 0			
Livorno	Castegnato Carducci	2	comune di Castagneto Carducci	Realizzazione collettore fognario acque meteoriche loc. Donoratico in com. di Castegneto Carducci		esecutiva	L. 1.950	L. 1.950	L. 0			
Lucca	Castelnuovo in Garfagnana	5B	comune di Castelnuovo in Garfagnana	Adeguamento impianti di depurazione Turrite e fognatura zona industriale		esecutiva	L. 347	L. 347	L. 0			
Lucca	Gallicano	5B	comune di Gallicano	Adeguamento sistema di rifornimento idrico e di smaltimento - ristrutturazione rete fognaria loc. Barca e capol.		esecutiva	L. 2.166	L. 2.166	L. 0			
Lucca	Massarosa		comune di Massarosa	fognature e depurazione comune di Massarosa		esecutiva	L. 10.200	L. 10.200	L. 0			
Lucca	Vagli di Sotto	5B	comune di Vagli di Sotto	Rete fognaria e impianto depurazione nel capoluogo e nella fraz. Roggio nel comune di Vagli di Sotto		esecutiva	L. 1.300	L. 1.300	L. 0			
					Totale		L. 31.791	L. 31.791	L. 0			

Reg. Toscana

Legge 23 maggio 1997 n. 135
"Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue"

Tab. E

Interventi da revocare

Area Programmata "C"

Legge di finanziamento	Piano di appartenenza	Intervento da revocare e/o revocati	Importo da revocare
305/89 art. 6	**P.T.T.A 1994/96**	**n. 152 - Sistema provinciale di smaltimento R.S.U.**	**L. 6.000.000.000**

00A0481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999.

Determinazione del diritto annuale per l'anno 2000 e della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Repertorio atti n. 185/CU del 2 dicembre 1999).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, l'art. 18, comma 3, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1995, n. 480, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni;

Visto il comma 4 del citato art. 18 della legge n. 580/1993, il quale stabilisce il metodo di determinazione del citato diritto annuale;

Visto l'art. 38, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone che questa Conferenza, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberi sulla determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la proposta di deliberazione concernente la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al Fondo perequativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, trasmessa dal Ministero dell'industria, con nota n. 615934 del 2 novembre 1999, e inoltrata alle regioni ed alle autonomie locali per l'esame ed eventuali osservazioni;

Considerato che il citato Dicastero, con la nota sopra richiamata, ha valutato, da una parte, l'opportunità di mantenere la misura del diritto annuale negli stessi importi, già deliberati con atto n. 87/C.U. del 18 marzo 1999 di questa conferenza e dall'altra, ha precisato che anche la quota da destinare al Fondo perequativo debba essere mantenuta nella stessa entità e con gli stessi criteri già stabiliti nella richiamata deliberazione n. 87/C.U.;

Considerato che sempre il richiamato Ministero ha provveduto a sentire il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ed a consultare l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Ritenuto di recepire i criteri individuati nella proposta formulata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito, quindi, il consenso unanime dei componenti di questa Conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281/1997;

Delibera

ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quanto segue:

Art. 1.

La misura del diritto annuale, per l'anno 2000, è stabilita come segue:

	Lire
Imprese individuali, società cooperative, consorzi, imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le società semplici agricole	143.000
Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581	200.000

	Lire
Società di persone e società semplici non agricole	260.000
Società con capitale sociale fino a L. 200.000.000	742.000
Società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000 .	989.000
Società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000	1.236.000
Per ogni lire 10 miliardi o frazione di lire 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi	247.000
Unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di	200.000

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 2.

La quota da riservare al Fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 è fissata, con riferimento al diritto annuale emesso per l'anno 2000, calcolato in base al tasso di riscossione del 1999 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione, app1icando le seguenti aliquote percentuali:

5% sulle entrate da diritto annuale fino a L. 10.000.000.000;

6% sulle entrate da diritto annuale da L. 10.000.000.001 a L. 20.000.000.000;

7% oltre L. 20.000.000.000.

Il tasso di riscossione è calcolato effettuando il rapporto tra l'importo dei bollettini emessi e l'ammontare della relativa riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento.

Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario
della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
GRANELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 12

00A0463

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 1999;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesauro;

Presenti i componenti: prof. Marco D'Alberti, prof. Michele Grillo;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Visto l'art. 8 del regolamento di contabilità dell'Autorità;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e il bilancio pluriennale 2000-2002 nelle versioni allegate facenti parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 1999

Il presidente: TESAURO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
			Avanzo di amministrazione 1996	13.191		13.191	0	0,00
			Avanzo di amministrazione 1997	8.419		5.613	2.806	1.449.178,06
			Avanzo di amministrazione 1998	17391			17.391	8.981.701,93
			Avanzo di amministrazione presunto 1999		10.960		10.960	5.660.367,61
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.99	39.001	10.960	18.804	31.157	16.091.247,60
I			ENTRATE CORRENTI					
	I		Vendita di beni e servizi	0			0	0,00
			Totale categoria I	0	0	0	0	0,00
	II		Trasferimenti					
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	52.000	8.000		60.000	30.987.413,95
			Totale categoria II	52.000	8.000	0	60.000	30.987.413,95
	III		Redditi Patrimoniali					
		106	- Interessi attivi	700	0		700	361.519,83
			Totale categoria III	700	0	0	700	361.519,83
	IV		Entrate diverse					
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	90		90	0	0,00
			Totale categoria IV	90	0	90	0	0,00
			TOTALE TITOLO I	52.790	8.000	90	60.700	31.348.933,78

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0	0,00
			Totale categoria V	0	0	0	0	0,00
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0	0,00
			Totale categoria VI	0	0	0	0	0,00
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0,00
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
	VII		Partite di giro e contabilità speciali					
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	250	100		350	180.759,91
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	14.000	1.500		15.500	8.005.081,94
			Totale categoria VII	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			TOTALE TITOLO III	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
I			SPESE CORRENTI					
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali					
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	2.550	100		2.650	1.368.610,78
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	800	50		850	438.988,36
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	180	20		200	103.291,38
			Totale categoria I	3.530	170	0	3.700	1.910.890,52
	II		Personale in attività di servizio					
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	16.100	1.900		18.000	9.296.224,18
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.040	460		4.500	2.324.056,05
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	600	50		650	335.696,98
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	840	260		1.100	568.102,59
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	600	100		700	361.519,83
			Totale categoria II	22.180	2.770	0	24.950	12.885.599,63
	III		Personale in quiescenza					
		116	- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	1.800	200		2.000	1.032.913,80
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	0	1.800		1.800	929.622,42
		119	- Accantonamento assegni integrativi pensioni	0	2.200		2.200	1.136.205,18
			Totale categoria III	1.800	4.200	0	6.000	3.098.741,40
	IV		Acquisto di beni e servizi					
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	10	140		150	77.468,53
		121	- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca,					

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
			per consulenze su specifici temi e problemi	330	420		750	387.342,67
		122	- Canoni di locazione	4.460	540		5.000	2.582.284,50
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	1.060	440		1.500	774.685,35
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	620	80		700	361.519,83
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	370	50		420	216.911,90
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	900	50		950	490.634,05
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	220	80		300	154.937,07
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000	100		1.100	568.102,59
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	550	100		650	335.696,98
		130	- Spese casuali	10	10		20	10.329,14
		131	- Spese di rappresentanza	20	30		50	25.822,84
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	150	150		300	154.937,07
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	290	160		450	232.405,60
		134	- Vigilanza locali	560	90		650	335.696,98
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	150	50		200	103.291,38
		136	- Premi di assicurazioni diverse	280	80		360	185.924,48
		137	- Acquisto di vestiario e divise	10			10	5.164,57

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	250	100		350	180.759,91
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	150		50	100	51.645,69
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	10	190		200	103.291,38
			Totale categoria IV	11.400	2.860	50	14.210	7.338.852,51
	V		Trasferimenti					
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avenzo di amministrazione pregresso	18.804	4.863		23.667	12.222.985,43
			Totale categoria V	18.804	4.863	0	23.667	12.222.985,43
	VI		Somme non attribuibili					
		150	- Fondo di riserva	0	2.800		2.800	1.446.079,32
		151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.250	350		1.600	826.331,04
		152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	0	0		0	0,00
		153	- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali		13.000		13.000	6.713.939,69
			Totale categoria VI	1.250	16.150	0	17.400	8.986.350,05
			TOTALE TITOLO I	58.964	31.013	50	89.927	46.443.419,54
II			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	VII		Costituzione di fondi					
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0			0	0,00
			Totale categoria VII	0	0	0	0	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.500	200		1.700	877.976,73
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	170	60		230	118.785,09
			Totale categoria VIII	1.670	260	0	1.930	996.761,82
			TOTALE TITOLO II	1.670	260	0	1.930	996.761,82
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
	IX		Partite di giro e contabilità speciali					
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250	100		350	180.759,91
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	14.000	1.500		15.500	8.005.081,94
			Totale categoria IX	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			TOTALE TITOLO III	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI – Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI					
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0	0,00
			- Categoria II - Trasferimenti	52.000	8.000	0	60.000	30.987.413,95
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	700	0	0	700	361.519,83
			- Categoria IV - Entrate diverse	90	0	90	0	0,00
			Totale titolo I	52.790	8.000	90	60.700	31.348.933,78
			TITOLO I - SPESE CORRENTI					
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	3.530	170	0	3.700	1.910.890,52
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	22.180	2.770	0	24.950	12.885.599,63
			- Categoria III - Personale in quiescenza	1.800	4.200	0	6.000	3.098.741,40
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.400	2.860	50	14.210	7.338.852,51
			- Categoria V - Trasferimenti	18.804	4.863	0	23.667	12.222.985,43
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	1.250	16.150	0	17.400	8.986.350,05
			Totale titolo I	58.964	31.013	50	89.927	46.443.419,54

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE					
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0	0,00
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0	0,00
			Totale titolo II	0	0	0	0	0,00
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	0	0	0	0,00
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	1.670	260	0	1.930	996.761,82
			Totale titolo II	1.670	260	0	1.930	996.761,82

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		TOTALI	
					In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI								
			PER LE ENTRATE					
			Titolo III					
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			Totale titolo III	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			PER LE USCITE					
			Titolo III					
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			Totale titolo III	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
RIEPILOGO								
			ENTRATE					
			Titolo I - Entrate correnti	52.790	8.000	90	60.700	31.348.933,78
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0	0,00
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			Totale delle entrate	67.040	9.600	90	76.550	39.534.775,63
			Avanzo di amministrazione pregresso	39.001	10.960	18.804	31.157	16.091.247,58
			Totale disponibilità finanziarie	106.041	20.560	18.894	107.707	55.626.023,21
			SPESE					
			Titolo I - Spese correnti	58.964	31.013	50	89.927	46.443.419,54
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.670	260	0	1.930	996.761,82
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	14.250	1.600	0	15.850	8.185.841,85
			Totale delle spese	74.884	32.873	50	107.707	55.626.023,21

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 2000

Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2000		S P E S E		
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)								
- Compensi	2.550	100		2.650	1.368.610,78	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	800	50		850	438.988,36	I	I	102
- Rimborso spese missioni	180	20		200	103.291,38	I	I	104
- Premi assicurativi polizza infortuni	23			23	11.878,51	I	IV	135
TOTALE A)	3.553	170	0	3.723	1.922.769,03			
B) SPESE PER IL PERSONALE								
- Stipendi e indennità	16.100	1.900		18.000	9.296.224,18	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario	600	50		650	335.696,98	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni	840	260		1.100	568.102,59	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.040	460		4.500	2.324.056,05	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	0	400		400	206.582,76	I	III	119
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	1.800	200		2.000	1.032.913,80	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	317	63		380	196.253,62	I	IV	135 - 136
- Formazione e sviluppo	150	150		300	154.937,07	I	IV	132
- Altre spese	600	100		700	361.519,83	I	II	114
TOTALE B)	24.447	3.583	0	28.030	14.476.286,88			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI								
- Locazioni	4.460	540		5.000	2.582.284,50	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie	30			30	15.493,71	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie	80	20		100	51.645,69	I	IV	123
TOTALE C)	4.570	560	0	5.130	2.649.423,90			
D) SPESE PER MACCHINARI, IMPIANTI TECNICI ED INFORMATICI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA								
- Acquisto apparecchiature informatiche	800		300	500	258.228,45	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	550	550		1.100	568.102,59	II	VIII	170
- Impianto rete informatica				0	0,00	I	IV	123
- Acquisto impianti tecnici, arredi ed attrezzature per ufficio	150		50	100	51.645,69	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	170	60		230	118.785,09	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	500	300		800	413.165,52	I	IV	123

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2000		S P E S E		
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
- Installazione e manutenzioni impianti tecnici	170	50		220	113.620,52	I	IV	123 -128
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	400	70		470	242.734,74	I	IV	123
TOTALE D)	2.740	1.030	350	3.420	1.766.282,60			
E) ALTRE SPESE CORRENTI								
1) Acquisto di servizi								
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	10	140		150	77.468,53	I	IV	120
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	330	420		750	387.342,67	I	IV	121
- Spese per liti e arbitraggi (Contenzioso)	150		50	100	51.645,69	I	IV	139
- Controllo di gestione	10	190		200	103.291,38	I	IV	140
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	620	80		700	361.519,83	I	IV	124
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	500	50		550	284.051,29	I	IV	128
- Telefoniche, telegrafiche, postali	550	100		650	335.696,98	I	IV	129
- Vigilanza locali	560	90		650	335.696,98	I	IV	134
Totale 1)	2.730	1.070	50	3.750	1.936.713,35			
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo								
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	900	50		950	490.634,05	I	IV	126
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	220	80		300	154.937,07	I	IV	127
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	380	50		430	222.076,47	I	IV	128
Totale 2)	1.500	180	0	1.680	867.647,59			
3) Altre spese per beni e servizi								
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	370	50		420	216.911,90	I	IV	125
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	290	160		450	232.405,60	I	IV	133
- Premi assicurativi diversi	90	67		157	81.083,73	I	IV	136
- Diverse	290	140		430	222.076,47	I	IV	130-131-137-138
Totale 3)	1.040	417	0	1.457	752.477,70			
4) Imposte e tasse								
- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.250	350		1.600	826.331,04	I	VI	151
Totale 4)	1.250	350	0	1.600	826.331,04			
TOTALE E)	6.520	2.017	50	8.487	4.383.169,68			
TOTALE PREVISIONE ECONOMICA DI COMPETENZA ORDINARIA	41.830	7.360	400	48.790	25.197.932,09			

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di previsione 2000		SPESE		
		In aumento	In diminuzione	Importi in Lit./milioni	Ctv. in EURO al cambio di 1.936,27	Titolo	Categoria	Capitolo
F) ALTRE SPESE STRAORDINARIE DA SOSTENERE NELL'ESERCIZIO								
1) Personale								
- Versamenti al Fondo Pensioni per contribuzione pregressa	0	1.800		1.800	929.622,42	I	III	119
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	0	1.800		1.800	929.622,42	I	III	118
Totale 1)	0	3.600	0	3.600	1.859.244,84			
2) Immobile da destinare a sede dell'Autorità								
- Opere di ristrutturazione, adattamento locali e spese di trasferimento uffici Totale 2)	0	13.000		13.000	6.713.939,69	II	VI	153
TOTALE F)	0	16.600	0	16.600	8.573.184,53			
G) ALTRI STANZIAMENTI PER USCITE DI NATURA FINANZIARIA								
Trasferimento al Tesoro dello Stato di quota parte dell'avanzo di amministrazione pregresso	18.804	4.863		23.667	12.222.985,43	I	V	147
Fondo di riserva	0	2.800		2.800	1.446.079,32	I	VI	150
TOTALE G)	18.804	7.663	0	26.467	13.669.064,75			
FABBISOGNO TOTALE	60.634	31.623	400	91.857	47.440.181,37			
						ENTRATE		
COPERTURA FINANZIARIA								
a) Entrate di competenza								
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	52.000	8.000		60.000	30.987.413,95	I	II	103
- Interessi attivi	700			700	361.519,83	I	III	106
- Rimborsi diversi da terzi	90		90	0	0,00	I	IV	109
Totale a)	52.790	8.000	90	60.700	31.348.933,78			
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso	39.001	0	7.844	31.157	16.091.247,62			
Totale a) + b)	91.791	8.000	7.934	91.857	47.440.181,40			
Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.1999	31.157							

00A0482

AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE

DELIBERAZIONE 26 ottobre 1999.

Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. Adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate. Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2. (Deliberazione n. 1/99).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1998: «Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999: «Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Visto infine il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132: «Interventi urgenti in materia di protezione civile», convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Considerato che l'insieme delle norme citate indica come obiettivo principale di medio periodo per l'Autorità di bacino dell'Adige l'adozione, entro il 30 giugno 2001, di un piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico contenente l'individuazione e la perimetrazione di tutte le diverse categorie di aree a rischio, le relative misure di salvaguardia, e gli interventi per la prevenzione ed il controllo dei rischi;

Osservato che nel frattempo l'Autorità di bacino dell'Adige deve comunque approvare, entro il 31 ottobre 1999, in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, un piano straordinario di bacino diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatto anche sulla base delle proposte delle province autonome di Bolzano e Trento, della regione Veneto e degli enti locali interessati, e costruito necessariamente su decisioni da assumere entro un termine molto breve dall'entrata in vigore della disposizione che lo prevede;

Sottolineato che il piano straordinario dovrebbe prioritariamente ricomprendere le aree per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma che non si sono verificate le condizioni per tali provvedimenti con riferimento al territorio del bacino dell'Adige;

Osservato che lo stesso piano straordinario, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Visto che per le aree così perimetrate devono essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, comma 3, lettera *d),* e comma 6-*bis,* come aggiunto dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Ritenuto che tra le situazioni a rischio idrogeologico più alto e le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, espressioni entrambi utilizzate dal citato art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 226/1999, non esiste diversità sostanziale;

Considerato che le aree contemplate dalla presente delibera corrispondono quindi alle aree a rischio idraulico, di frana e valanga indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 come aree a rischio molto elevato, per le quali rileva la classe di rischio R4, e che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato è tuttora applicabile alle fattispecie oggetto del piano straordinario e delle relative misure di salvaguardia;

Viste in special modo tutte le norme di indirizzo e di contenuto riportate dal citato decreto del Presidente del Consiglie dei Ministri, con particolare riferimento a quelle concernenti i metodi per l'individuazione di massima delle aree a rischio molto elevato, per la rispettiva perimetrazione, per la valutazione dei livelli di rischio molto elevato di classe R4, e per la definizione delle relative misure di salvaguardia;

Preso atto che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i ristretti termini per provvedere hanno reso opportuno il ricorso ad un metodo speditivo — comunque tecnicamente adeguato e sufficiente — per individuare e perimetrare le aree in questione in tutto il territorio del bacino, metodo fon-

dato sulle analisi conoscitive di area vasta disponibili, sulla varia cartografia tematica esistente, sulle informazioni storiche di carattere più specifiche basate sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio nonché sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, ed infine su tutte le altre conoscenze disponibili presso gli enti territoriali compresi nel bacino dell'Adige, come dettagliatamente esposto nella relazione illustrativa;

Rilevato che i tempi a disposizione ed i metodi speditivi necessariamente adottati implicano l'immediata prosecuzione delle attività conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a rischio idrogeologico molto elevato;

Osservato che le misure di salvaguardia da adottarsi in attuazione del piano straordinario devono riguardare, in virtù dei già citati richiami operati dall'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 226/1999, e con gli opportuni adattamenti: l'individuazione la quantificazione delle situazioni di rischio idrogeologico; le norme di tutela temporanee e l'imposizione di adeguati limiti per l'uso del territorio e dei beni su di esso ubicati al fine di assicurare l'incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture, l'integrità del patrimonio culturale e ambientale; prescrizioni speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di interventi antropici; le eventuali prescrizioni relative all'estrazione dei materiali litoidi, ai fini della conservazione del regime delle acque e dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni; indicazioni preliminari sulle opere necessarie per la mitigazione del rischio;

Rilevato che di conseguenza le stesse norme di salvaguardia disciplinano situazioni a più alto rischio in cui possono tra l'altro essere ricompresi: gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione; le aree destinate a servizi pubblici e privati quantitativamente più significativi; le strutture sportive, ricreative e ricettive maggiormente utilizzate; le aree con insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli impianti tecnologici di maggiore rilevanza strategica; gli ambienti naturali più integri o fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il patrimonio culturale riconosciuto di grande valore scientifico o di decisiva importanza locale;

Accertato che l'indicazione delle opere per la riduzione del rischio non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per le proposte che le Autorità di bacino sono chiamate ad inoltrare al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n, 267, come modificato dall'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per la predisposizione dei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;

Constatato che in applicazione di quanto sopra il piano straordinario e le relative misure di salvaguardia sono caratterizzati in particolare: dal collegamento tra le informazioni utilizzate per la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte in modo coordinato nell'ambito degli studi finalizzati alla preparazione del piano di bacino; dall'inquadramento nel sistema della pianificazione territoriale vigente nelle province autonome di Bolzano e Trento e nella regione Veneto; dalla selezione delle aree a rischio più alto oggetto del piano tra l'insieme delle aree a rischio idrogeologico esistenti nel bacino dell'Adige; dalla connessione tra le scelte del piano straordinario, la predisposizione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico ed i piani urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 267/1998;

Viste le indicazioni di carattere preliminare inserite nel piano straordinario in ordine agli interventi di mitigazione del rischio nelle aree a rischio geologico molto elevato;

Considerato che l'elenco dei comuni del bacino idrografico dell'Adige in cui sono individuate aree a rischio molto elevato di frana e valanga costituisce il presupposto per procedere alla effettiva individuazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio e contestualmente il presupposto per il trasferimento alle province autonome di Bolzano e Trento e alla regione Veneto delle risorse finanziarie disponibili;

Visto che nel bacino idrografico dell'Adige non sono in questa fase dell'attività ricognitiva individuate aree a rischio idraulico molto elevato;

Considerato che è tuttavia opportuno adottare misure di salvaguardia valide per le aree a rischio idraulico molto elevato che dovessero essere individuate in sede di integrazioni future del piano straordinario;

Tenuto conto che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera potranno essere integrate e specificate, oltre che in base a nuove necessità urgenti, anche grazie a conoscenze aggiuntive ed agli effetti delle azioni di mitigazione del rischio, nel quadro dei più puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico da adottarsi entro il 30 giugno 2001 nonché collegati alla restante pianificazione stralcio ed alla pianificazione di sottobacino nel bacino idrografico dell'Adige;

Osservato che i vincoli temporanei posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari, non hanno contenuto espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

Preso atto della particolare situazione istituzionale esistente nel bacino dell'Adige, caratterizzata dalle competenze primarie delle province autonome di Bolzano e Trento nelle materie oggetto della presente delibera, con particolare sottolineatura della salvaguardia delle prerogative della rispettiva autonomia operata dall'art. 8-*sexies,* della legge 3 agosto 1998, n. 267, e dall'art. 1, paragrafo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998;

Osservato che ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, il piano di bacino di rilievo nazionale nelle province autonome di Bolzano e Trento costituisce uno strumento di coordinamento delle competenze e degli interventi statali e provinciali, creando per le stesse province vincoli di obiettivo e di risultato;

Vista la collaborazione che si è instaurata con le province autonome e con la regione Veneto per confrontare i risultati delle elaborazioni analitiche condotte dall'Autorità di bacino dell'Adige con le prescrizioni delle diverse pianificazioni urbanistiche e di settore, anche allo scopo di recepirne le proposte e le prescrizioni nella presente delibera;

Visto che grazie a tale collaborazione si è verificata la convergenza delle stesse province autonome e della stessa regione sull'elenco delle aree a rischio predisposto dall'Autorità di bacino;

Osservato che non sono pervenute all'Autorità di bacino proposte di altri enti locali interessati al piano straordinario;

Ricordato che il piano straordinario oggetto della presente delibera è direttamente approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di conseguenza senza applicare le norme in materia di adozione del piano di bacino e di consultazione dei soggetti ad esso interessati previste dall'art. 18 della stessa legge;

Visto il parere del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino dell'Adige espresso all'unanimità nella seduta del 20 ottobre 1999;

Delibera:

Art. 1.

Piano straordinario

Per le finalità di cui alle premesse, è approvato il «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto» nel bacino di rilievo nazionale del fiume Adige, allegato alla presente delibera.

Il piano è costituito dagli elaborati seguenti:

relazione illustrativa;

tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nel bacino idrografico del fiume Adige:

A) Aree esondate ed esondabili:

relazione tecnica:

tavola A.1, ubicazione delle aree storicamente esondate, scala 1:250.000;

tavole da A.2.1 a A.2.8, ubicazione delle aree storicamente esondate e punti critici di esondazione o allagamento, scala 1:100.000;

tavole da A.3.1 a A.3.7, ubicazione delle aree esondabili, scala 1:10.000.

B) Aree a rischio molto elevato da frana e valanga:

relazione tecnica:

tavola B.1, carta geologica del bacino dell'Adige e schema stratigrafico, scala 1:500.000;

tavola B.2, ubicazione dei fenomeni franosi, scala 1:250.000;

tavola B.3, individuazione delle aree a rischio molto elevato da frana, scala 1:250.000;

tavola B.4, individuazione delle aree a rischio molto elevato da valanga, scala 1:250.000;

perimetrazione delle aree a rischio molto elevato da frana, scala 1:10.000, e relative schede tecniche;

Perimetrazione delle aree a rischio molto elevato da valanga, scala 1:25.000, e relative schede tecniche;

misure di salvaguardia.

Per quanto concerne la tutela dal rischio idraulico molto elevato, il piano straordinario non individua nell'attuale fase dell'attività ricognitiva aree con tale livello di rischio in nessun territorio comunale del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Adige.

Per quanto concerne la tutela dal rischio di frana e valanga molto elevato, il piano straordinario interessa quindi le aree del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Adige ubicate nei territori dei seguenti comuni:

Aree a rischio molto elevato da frana:

provincia di Bolzano:

Badia / Abtei;

Bolzano / Bozen;

Brennero / Brenner;

Campo Tures / Sand in Taufers;

Castelrotto / Kastelruth;

Chienes / Kiens;

Cornedo all'Isarco / Karneid;

Corvara in Badia / Corvara;

Fiè allo Sciliar / Völs am Schlern;

Fortezza / Franzensfeste;

Lagundo / Algund;

Laives / Leifers;

La Valle / Wengen;

Merano / Meran;

Montagna / Montan;

Moso in Passiria / Moos in Passeier;

Naturno / Naturns;

Renon / Ritten;

S. Genesio Atesino / Jenesien;

S. Leonardo in Passiria / St. Leonhard in Passeier;

S. Lorenzo di Sebato / St. Lorenzen;

S. Martino in Passiria / St. Martin in Passeier;

S. Cristina Val Gardena / St. Christina in Gröden;

Selva di Val Gardena / Wolkenstein in Gröden;

Stelvio / Stilfs;

Velturno / Feldthurns;

provincia di Trento:

Avio;

Caldes;

Calliano;

Canazei;

Faedo;

Lona-Lases;

Malè;

Mori;

Nomi;

Peio;

Predazzo;

Rovereto;

Spormaggiore;

Tassullo;

Terragnolo;

Trento;

Vallarsa.

Aree a rischio molto elevato da valanga:

provincia di Bolzano:

Curon Venosta / Graun im Vinschgau;

Moso in Passiria / Moos in Passeier;

Predoi / Prettau;

Senales / Schnals;

Selva dei Molini / Mühlwald;

Stelvio / Stilfs;

provincia di Trento:

Monclassico;

Peio;

Pellizzano;

Rabbi;

Tesero;

Vermiglio.

Le prescrizioni del piano straordinario si applicano alle aree individuate e perimetrate come aree a rischio di frana e valanga molto elevato secondo le cartografie di cui al comma 2, ed alle aree a rischio idraulico molto elevato che dovessero essere individuate in sede di future varianti.

Il piano straordinario contiene:

l'individuazione delle aree esondate ed esondabili;

l'individuazione e la perimetrazione delle aree considerate a rischio di frana o di valanga molto elevato per l'incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche, la conservazione del patrimonio ambientale e culturale;

le misure di salvaguardia adottate per le aree a rischio perimetrate;

la previsione e la regolamentazione organizzativa delle attività conoscitive necessarie per adeguare l'individuazione e la perimetrazione iniziali alle eventuali emergenze ambientali o idrogeologiche sopravvenute, alle nuove conoscenze acquisite in virtù di indagini specifiche di area o nell'ambito dell'elaborazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Le disposizioni del piano straordinario si aggiungono a quelle delle leggi e degli strumenti di programmazione e di pianificazione generale o di settore delle province autonome di Bolzano e Trento e della regione Veneto che delimitano aree a rischio idrogeologico diverse, con i relativi sistemi di vincoli e di salvaguardie.

Art. 2.

Misure di salvaguardia

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera *d),* e comma 6-*bis,* come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in attuazione del «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto», sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana e valanga molto elevato, come individuate e perimetrate dal piano stesso, e per le aree a rischio idraulico che dovessero essere individuate in future varianti.

Le misure di salvaguardia introducono norme transitorie di limitazione all'uso del territorio e dei beni e di regolazione delle attività antropiche nelle aree perimetrate, allo scopo di eliminare o ridurre significativamente i rischi indicati nelle premesse.

Art. 3.

Pubblicità ed effetti del piano straordinario e delle misure di salvaguardia

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sui Bollettini ufficiali delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto.

L'Autorità di bacino, rispettivamente dopo l'approvazione e dopo l'adozione, notifica alle province autonome di Bolzano e Trento, alla regione Veneto, alle province ed a tutti i comuni interessati per territorio copia della presente delibera, delle misure di salvaguardia, della cartografia di perimetrazione e delle schede tecniche di rispettivo interesse indicate nell'art. 1.

Copia degli stessi atti è depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo) e il Ministero dell'ambiente.

Entro dieci giorni dal ricevimento della notifica i comuni di cui al comma 2 provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di quindici giorni, copia

della presente delibera, delle misure di salvaguardia, della cartografia di perimetrazione e delle schede tecniche di rispettivo interesse.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* le province autonome di Bolzano e Trento e la regione Veneto emanano proprie disposizioni per l'attuazione del piano straordinario di cui all'art. 1, curando in particolare di verificare la corrispondenza tra le perimetrazioni delle aree a rischio molto elevato e le previsioni della rispettiva pianificazione urbanistica generale e locale, e garantendo inoltre che la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato approvata dall'Autorità di bacino dell'Adige faccia parte del patrimonio conoscitivo cui i comuni interessati si riferiscono per procedere all'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti.

In conformità alle disposizioni di attuazione provinciali e regionali di cui al comma 5, i comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del piano straordinario entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse, in applicazione dell'art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato di frana e valanga adottate dalla presente delibera sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano stralcio di bacino dell'Adige per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

A decorrere dalla data in cui ricevono la notifica e le copie di cui al comma 2, le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle misure di salvaguardia adottate dall'Autorità di bacino dell'Adige relativamente alle aree perimetrate dal piano straordinario ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Le limitazioni all'uso del territorio ed i vincoli alle attività edilizie ed agli interventi posti temporaneamente dal piano straordinario e dalle misure di salvaguardia a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio idrogeologico molto elevato, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

Nell'ipotesi in cui, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, le province di Bolzano e Trento e la regione Veneto adottino secondo le norme dei rispettivi ordinamenti propri strumenti di piano per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico molto elevato, le previsioni di tali strumenti, una volta approvati, sostituiscono le prescrizioni del piano straordinario di cui alla presente delibera, purché risultino coerenti con i principi e le finalità di queste ultime e comunque non comportino una diminuzione del grado di tutela.

Si producono gli effetti di cui al precedente comma, alle medesime condizioni, nell'ipotesi in cui le province di Bolzano e Trento e la regione Veneto adottino misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico oggetto della presente delibera.

Anche ai fini del successivo art. 4, l'Autorità di bacino dell'Adige, d'intesa con le province autonome di Bolzano e Trento e con la regione Veneto, controlla sul piano tecnico l'attuazione del piano straordinario, valuta gli effetti, i costi-benefici e gli stati di avanzamento delle azioni di mitigazione del rischio stabilite dalle misure di salvaguardia e dal programma di interventi urgenti, interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, esamina le interrelazioni sorte tra le aree perimetrate a rischio molto elevato e le prescrizioni urbanistiche degli enti territoriali, elabora ed imposta le misure correttive necessarie.

L'osservanza delle misure di salvaguardia stabilite dalla presente delibera è assicurata dalle autorità dello Stato, delle province autonome di Bolzano e Trento, della regione Veneto competenti per la vigilanza nei settori di intervento del piano straordinario. Le stesse autorità dispongono gli interventi inibitori e sanzionatori stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dalle corrispondenti norme della regione Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento, ivi compresa la demolizione delle opere abusive.

Art. 4.

Integrazioni e modifiche del piano straordinario e delle misure di salvaguardia

Il piano straordinario e le relative misure di salvaguardia rispettivamente approvato e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 possono essere integrati o modificati in variante con le stesse modalità applicate per la presente delibera e di cui all'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, specialmente in funzione della variazione delle condizioni di rischio derivante dal completamento degli interventi di messa in sicurezza, ed inoltre in base a segnalazioni di amministrazioni pubbliche, a nuove emergenze ambientali, nuovi eventi idraulici, franosi o valanghivi ed a conoscenze aggiuntive conseguite durante l'elaborazione del piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico e della restante pianificazione stralcio di bacino.

In particolare, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico operata dal piano straordinario può essere modificata ed integrata, con aumento o diminuzione del numero di aree perimetrate ovvero con revisione dei perimetri delle aree già regolate dal piano stesso.

Roma, 26 ottobre 1999

Il presidente: MATTIOLI

00A0471

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 gennaio 2000, n. **1.**

Disposizioni in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli organismi non indispensabili. (Art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

A tutti i Ministeri

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Presidenza della Repubblica

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'ARAN

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province

Ai sindaci

Ai presidenti delle comunità montane

Ai rettori delle università

A tutti i presidenti degli enti pubblici non economici

Al CNEL - Segretariato generale

All'Istituto superiore della sanità

A tutte le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

e, per conoscenza:

All'ANCI

All'UPI

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 41, comma 1, nell'ambito delle misure di razionalizzazione e di recupero dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'organo di direzione politica la responsabilità di individuare con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, tutti gli altri organismi collegiali non individuati risultando *ope legis* soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento (con attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste pienamente competenza in materia).

Considerato che la finalità della norma è diretta a conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, si richiama l'attenzione degli organi di direzione politica sulla esigenza di una sollecita e rigorosa valutazione della reale necessità degli organi collegiali ai fini della emanazione, entro il 30 giugno del corrente anno, del provvedimento positivo di individuazione.

Si sottolinea che, ovviamente, il provvedimento potrà essere emanato anche con rilevante anticipo rispetto al termine ordinatorio del 30 giugno e che l'ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli organi collegiali, anche se previsti da norme primarie o secondarie, e anche se istituiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 449/1997.

Il provvedimento di individuazione degli organi ritenuti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione — con la conseguente soppressione, con decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento, degli organi non ritenuti indispensabili — richiede una approfondita istruttoria circa la necessità di conservare presso l'amministrazione l'organo collegiale strumentale all'esercizio di funzioni pubbliche e circa la indispensabilità dell'organo stesso per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

L'attività di conferma implica una attenta valutazione da parte dell'organo di direzione politica anche ai fini di una eventuale responsabilità politico-amministrativa. Il legislatore ha infatti voluto, con la disposizione in oggetto, rimettere agli organi di governo di ogni amministrazione o ente le responsabilità di verificare annualmente l'effettiva indispensabilità di strutture e organismi collegiali, sulle quali non di rado si concentra il dibattito politico-istituzionale in nome delle giuste esigenze di semplificazione e di efficienza nonché dell'opportunità di contrastare la proliferazione di enti o strutture inutili o comunque non necessarie.

Le amministrazioni sono pregate di trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, per fini meramente conoscitivi copia dei provvedimenti nonché l'elenco degli organismi conseguentemente soppressi.

Il Ministro: BASSANINI

00A0472

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 dicembre 1999, n. **559.**

Decreto 23 settembre 1999 «Modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» - Circolare esplicativa.

Ai prefetti della Repubblica
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1999 è stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per oggetto «Modificazioni agli allegati *A* e *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» (d'ora in avanti, il decreto), che revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999.

Il decreto persegue l'intento di assicurare una più razionale collocazione degli esplosivi nelle categone di legge ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S. e, attraverso la modifica del capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure autorizzatorie e di controllo degli esercizi di minuta vendita degli esplosivi, fornendo inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i quantitativi detenibili per la vendita al dettaglio.

Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative, richiamando l'attenzione sull'allegata «Tabella dei prodotti esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita».

PARTE PRIMA

Con l'art. 1 è stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C della prima categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili, ovvero i prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali di specie diversa, come le micce e le cartucce per armi portatili, sono stati inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di omogeneità.

Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida che quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione dell'affinità negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate le precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce, rendendo così la dizione onnicomprensiva.

L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le munizioni per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la preesistente differenziazione di categoria basata non sul tipo ma sulla quantità. Di tale modifica normativa i signori prefetti vorranno tener conto, adeguando le licenze di propria competenza.

Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta categoria («bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido») si supera la contraddizione prima esistente con le indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S., laddove è stabilita la legittimità della detenzione e del trasporto di bossoli innescati in numero illimitato.

In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito che le cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate all'impiego in armi comuni o da guerra. Sono state altresì soppresse le indicazioni obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della falsa pallottola o sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in quanto la dizione «da salve» appare sufficiente ad individuare il prodotto in esame. Per contro, si è chiarito che le cartucce destinate agli apparecchi di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 «Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile») non hanno rilevanza in quanto destinate a strumenti sforniti della qualificazione di «arma» in senso proprio. A titolo di esempio, si citano le munizioni che azionano gli strumenti sparachiodi, da mattazione e da cementeria.

PARTE SECONDA

La parte seconda riscrive il capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento del T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le più consistenti modifiche al precedente regime, di seguito analizzate.

Art. 1.

Generalità

Il punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi. È stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita è vietata o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo di licenza per la commercializzazione.

Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita, che non rivestono interesse poiché inerti (proiettili, pallini, bossoli) o in ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo (inneschi e bossoli innescati). Tra questi si annoverano anche i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei quali, tuttavia, le SS.LL. valuteranno l'opportunità di limitare, ex art. 9 T.U.L.P.S., la detenzione a 200 kg netti qualora il quantitativo detenuto di prodotti esplodenti di cui al successivo art. 3 sia composto per oltre la metà da polveri di prima categoria e/o da manufatti di quarta e quinta categoria.

Tale limitazione potrà non essere prescritta nei confronti di quegli esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per quantitativi inferiori alla capacità ricettiva massima dell'esercizio stesso valutata in base

ai limiti di cui all'art. 2, punto 2 (cubatura) e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3 lettera *d),* quinto comma.

La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra i prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si otterrà moltiplicando per il coefficiente 0,3 la massa lorda (imballaggio escluso).

Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei recipienti di polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo tale limite dettato per le polveri in vendita nei locali degli esercizi, non è applicabile ai depositi costituiti a mente del capitolo IV dell'allegato *B*, nei quali le polveri potranno pertanto conservarsi anche in recipienti di capacità maggiore, non superando, naturalmente, il carico complessivo autorizzato.

Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di massa netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni sull'obbligatorietà dell'indicazione della massa netta dei prodotti attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie o da salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa netta di prodotto attivo è ricavabile dall'indicazione del numero di cartucce riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle equivalenze di cui alla lettera *b)* dell'art. 3.

Al punto 4 è prescritto che negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere non più di 200 kg netti di prodotti esplodenti, oltre i quali si rende necessario il deposito, da realizzarsi in accordo alle prescrizioni del capitolo IV dell'allegato *B*. L'unica eccezione si rinviene all'art. 2.2, comma ottavo, laddove è prevista la possibilità di concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti in quantitativi elevabili fino al triplo del limite suindicato, purché si tratti di esercizi isolati.

Art. 2.

Prescrizioni sui locali

Il criterio generale è quello di fornire alle commissioni tecniche provinciali puntuali indicazioni sulle norme applicabili nella valutazione della rispondenza dei locali alle caratteristiche che deve possedere ciascuno degli elementi che compongono i locali stessi (muri perimetrali, serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc.).

I divieti riportati al punto 1, concernenti principalmente l'ubicazione degli esercizi e la presenza di materie infiammabili, sono derogabili previo parere favorevole e motivato della commissione tecnica provinciale.

Al quinto comma del punto 1 vengono introdotti i manufatti di quarta e quinta categoria inertizzati, cioè resi simulacri o con l'eliminazione dei prodotti attivi o approntati direttamente come tali; le relative operazioni possono essere effettuate esclusivamente a cura dei soggetti legittimati alla fabbricazione dei manufatti attivi. I manufatti inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto ministeriale 4 aprile 1973, possono essere esposti nei locali in cui è ammesso il pubblico.

Circa il punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti tra superficie, cubatura e carico ammesso, ma i relativi calcoli debbano essere svolti tenendo conto della massa netta dei prodotti attivi, come previsto dall'art. 1.3.

È stata altresì mantenuta l'incompatibilità tra manufatti di quarta e quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e alle cartucce di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia in locali diversi.

Il punto 3 disciplina la conformazione esterna (commi 1 e 2, relativi rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura e calpestio) ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle caratteristiche dei serramenti e del locale (o dei locali) in cui sono conservati i manufatti di quarta e quinta categoria) degli esercizi di minuta vendita.

Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna degli esercizi di minuta vendita, si osserva come, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione sia della tecnica costruttiva che della movimentazione merci, viene consentito l'utilizzo di strutture anche non murarie (punto 3 comma primo), purché di resistenza al fuoco equivalente a quella della tradizionale muratura a due teste, e l'introduzione dei cosiddetti «pallets» (punto 2 comma quinto), ovvero di uno dei più diffusi metodi di movimentazione e di stoccaggio dei materiali, pur con le temperanze conseguenti alla peculiarità dei prodotti in argomento (ad es. il numero massimo di pallets ammesso).

Nel secondo comma del punto 3 vengono dettati due criteri per la valutazione dei solai di copertura e di calpestio: in base al primo si richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm 7 se in c.a. e contemporaneamente possedere il requisito della resistenza al fuoco REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso di materiale diverso dal precedente purché siano conseguite le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

Giova sottolineare l'opportunità che le commissioni tecniche provinciali, in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e finali circa la vendita dei manufatti già riconosciuti e classificati, consentano l'adeguamento dei locali già esistenti alle prescrizioni contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque non superiore ad un triennio.

Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione interna degli esercizi di minuta vendita, si rileva come le prescrizioni di cui al punto 3, commi 3 e 4 del decreto non trovano applicazione per gli esercizi di minuta vendita composti dal solo locale in cui è ammesso il pubblico in quanto, essendo indirizzate ai locali interni, sono necessariamente rivolte agli esercizi strutturati su due o più locali. È peraltro in facoltà del titolare della licenza di minuta vendita per esercizio avente un solo locale dotare tale tipologia di esercizio degli accorgimenti di cui ai commi citati.

Art. 3.

Contenuto della licenza

La licenza deve essere formulata esprimendo esclusivamente in kg netti sia il carico complessivo di prodotti esplodenti autorizzato, sia il quantitativo relativo alle singole tipologie di prodotti come indicati nella parte II del decreto, art. 3 lettere da *a)* a *d).*

Il richiedente che intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi potrà ottenere una licenza che consente, nella sua forma più semplice, di tenere e vendere 115 kg netti di prodotti esplodenti, così suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più;

50 kg netti di cartucce per armi comuni, più;

20 kg netti di manufatti della quarta categoria, più;

20 kg netti di manufatti della quinta categoria.

Al fine di adeguarsi alla realtà del mercato locale o stagionale, all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, sono consentite molteplici possibilità di sostiuzioni per categoria e quantità, in accordo con le indicazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg detenibile.

La possibilità concessa al titolare di incrementare il carico sino a 200 kg attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale alle polveri della prima categoria e/o ai manufatti della quarta e quinta categoria a favore soprattutto delle cartucce per armi comuni, è motivata dal fatto che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni offrono le maggiori garanzie di sicurezza. Nel corso di validità della licenza il titolare può di propria iniziativa effettuare le sostituzioni di cui sopra, a condizione che la variazione sia preventivamente comunicata alla competente autorità di P.S. e venga annotata sul registro delle operazioni giornaliere. Tale facoltà va tenuta presente in sede di verifica degli esercizi, in quanto le categorie di esplosivi in concreto riscontrate potrebbero — legittimamente — non coincidere con quanto riportato in licenza, a differenza del carico massimo, comunque invalicabile negli esercizi ordinari. In tal caso il riscontro va effettuato attraverso il registro delle operazioni giornaliere.

L'autorità di P.S. ha sempre la facoltà di limitare, motivando, il quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima categoria.

Art. 4.

Caricamento cartucce

È privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria in cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata. Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo da impiegarsi in ciascuna operazione di caricamento, è stato soppresso il limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente.

Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento è conseguente al carico detenibile, in accordo alle equivalenze indicate alla lettera *b)* dell'art. 3. A titolo di esempio, da una licenza standard (50 kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando totalmente alle polveri da mina), posto che vengano caricate cartucce per armi lunghe (560 per ogni kg di polvere) se ne potranno allestire 28.000 al dì. Resta comunque salva la facoltà dell'autorità di P.S. di disporre altrimenti, motivando, avuto riguardo al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

È evidente che in ogni momento la sommatoria dei prodotti esplodenti, in qualunque forma si trovino (polveri in confezioni, polveri nelle tramogge, cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc.), non potrà mai superare i limiti autorizzati. Ciò comporta che le cartucce finite, allontanate dal locale caricamento e poste in deposito, vanno valutate in decremento rispetto al quantitativo autorizzato. Si richiama inoltre quanto già evidenziato in sede di commento all'art. 1 del decreto in merito alla capacità massima dei recipienti di polveri di prima categoria, significando che il limite di cui all'art. 1, punto 2, del decreto non trova applicazione qualora si tratti di recipienti di polveri esclusivamente dedicate al caricamento e pertanto non destinate alla vendita al pubblico.

Resta inteso che la capacità volumetrica della tramoggia di ciascuna macchina caricatrice può anche essere superiore ad un kg, mentre si ribadisce che è comunque essenziale che ciascuna tramoggia non contenga mai più di 1 kg di polvere.

Le prosenzioni sui locali di caricamento cartucce possono essere derogate, purché vengano proposte misure alternative equivalenti ai fini della sicurezza.

In analogia a quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli adeguamenti dei locali preesistenti alla nuova normativa dovranno essere condotti a termine entro un triennio.

Art. 5.

Norme sui clorati

Nulla è sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime.

PARTE TERZA

Nel suo articolo unico viene ammessa una deroga all'art. 1.2, secondo comma della parte seconda, ove viene stabilito che i manufatti di quarta e quinta categoria possono essere venduti solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto stesso; al fine di consentire lo smaltimento delle scorte è consentito che i manufatti già riconosciuti e classificati possano essere venduti sfusi per non più di un triennio.

Il terzo capoverso fornisce i parametri per la determinazione della massa netta dei prodotti attivi dei manufatti di quarta e quinta categoria riconosciuti e classificati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e, pertanto, privi di tale indicazione; anche in questo caso il periodo transitorio, durante il quale la determinazione avverrà impiegando i coefficienti colà indicati, è fissato in tre anni.

L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato 21 luglio 1999, pari argomento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1999.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Capo della polizia: MASONE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione II - Armi ed Esplosivi

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 559/C.21801.XVIII Reg. P.S. del 20 dicembre 1999.

TABELLA DEI PRODOTTI ESPLODENTI AMMESSI NEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA

CASI	AUTORIZZAZIONE DI BASE	AUTORIZZAZIONE ALTERNATIVA 1	AUTORIZZAZIONE ALTERNATIVA 2	AUTORIZZAZIONE ALTERNATIVA 3	AUTORIZZAZIONE . ALTERNATIVA 4
a)	FINO A COMPLESSIVI 25 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO E/O DA MINA DELLA I CATEGORIA. NOTA 1	FINO A 50 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO COSÌ SUDDIVISE: 25 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SFUSE 25 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE NOTA 2 E NOTA 5	FINO A 75 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 3 E NOTA 5	FINO A: 30 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA IV CATEGORIA, E 40 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA. NOTA 4 E NOTA 3	FINO A: 100 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA. NOTA 4 E NOTA 3
b)	FINO A 50 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 5	FINO A 50 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 5	FINO A 50 KG NETTI D I POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 5	FINO A 50 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 5	FINO A 50 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 5
c)	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA IV CATEGORIA. NOTA 6	FINO A 120 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 7 E NOTA 5	FINO A 50 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CA-TEGORIA. NOTA 7 E NOTA 4	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA IV CATEGORIA (NOTA 6) OPPURE, FINO A 120 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (NOTE 7 E 5) OPPURE, FINO A 50 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA (NOTE 7 E 4).	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA IV CATEGORIA (NOTA 6) OPPURE, FINO A 120 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (NOTE 7 E 5) OPPURE, FINO A 50 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA (NOTE 7 E 4).
d)	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA. NOTA 8 E NOTA 4	FINO A 160 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE. NOTA 9 E NOTA 5	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA (NOTE 8 E 4) OPPURE, FINO A 160 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (NOTE 9 E 5).	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA (NOTE 8 E 4) OPPURE, FINO A 160 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (NOTE 9 E 5)	FINO A 20 KG NETTI DI PRODOTTI ATTIVI CONTENUTI IN MANUFATTI DELLA V CATEGORIA (NOTE 8 E 4) OPPURE, FINO A 160 KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (NOTE 9 E 5).

NOTA GENERALE: PUÒ ESSERE CONCESSA LICENZA PER TENERE E VENDERE I PRODOTTI ESPLODENTI ELENCATI DA A) A D), FINO A COMPLESSIVI KG 200 IN PESO NETTO.	
NOTA 1:	PERMANENDO LA PROMISCUITÀ DELLE POLVERI DA LANCIO E DA MINA, O LA PRESENZA DELLE SOLE POLVERI DA MINA, OGNI KG NETTO DI POLVERE SFUSA PUÒ ESSERE SOSTITUITO CON DUE KG NETTI DI POLVERE DA LANCIO IN CARTUCCE CARICHE.
NOTA 2:	IN CASO DI RINUNCIA ALLE SOLE POLVERI DA MINA.
NOTA 3:	IN CASO DI RINUNCIA TOTALE ALLE POLVERI SIA DA LANCIO CHE DA MINA.
NOTA 4:	IL QUANTITATIVO DEI MANUFATTI DELLA V CATEGORIA POTRÀ ESSERE RADDOPPIATO NEL CASO IN CUI I MANUFATTI RISULTINO CONFEZIONATI IN "BLISTER" REALIZZATI CON MATERIALE POLIMERICO AUTOESTINGUENTE.
NOTA 5:	SECONDO LE EQUIVALENZE INDICATE AL PUNTO b) DELL'ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DEL DECRETO.
NOTA 6:	OGNI KG NETTO DEI MANUFATTI DELLA IV CATEGORIA PUÒ ESSERE SOSTITUITO CON QUATTRO KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (VEDI NOTA 5), OPPURE, IN ALTERNATIVA, CON DUE KG NETTI DI MANUFATTI DELLA V CATEGORIA (VEDI NOTA 4).
NOTA 7:	IN CASO DI RINUNCIA TOTALE AI MANUFATTI DELLA IV CATEGORIA.
NOTA 8:	OGNI KG NETTO DEI MANUFATTI DELLA V CATEGORIA PUÒ ESSERE SOSTITUITO CON DUE KG NETTI DI POLVERI DA LANCIO SOTTO FORMA DI CARTUCCE CARICHE (VEDI NOTA 5).
NOTA 9:	IN CASO DI RINUNCIA TOTALE AI MANUFATTI DELLA V CATEGORIA.

00A0439

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 gennaio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0105
Yen giapponese	106,99
Dracma greca	330,70
Corona danese	7,4440
Corona svedese	8,5835
Sterlina	0,61720
Corona norvegese	8,0755
Corona ceca	36,112
Lira cipriota	0,57690
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,99
Zloty polacco	4,1455
Tallero sloveno	199,9226
Franco svizzero	1,6120
Dollaro canadese	1,4647
Dollaro australiano	1,5222
Dollaro neozelandese	1,9563
Rand sudafricano	6,1792

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0500

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Applicazione per l'anno 2000 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero». (Comunicato n. 416124 del 31 dicembre 1999).

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si forniscono qui di seguito le istruzioni per la corretta presentazione delle istanze di ammissione ai contributi previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito Ministero) concederà secondo i criteri e le modalità fissate dal decreto 21 luglio 1999, n. 315. I testi delle due fonti normative citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it, alla voce «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» o alla voce «Circolari e comunicati».

A) SCOPO DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

B) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

La domanda di ammissione al contributo è inviata al Ministero del commercio con l'estero, direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale America, 341 - 00144 Roma e, parallelamente, alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente. L'invio della domanda entro il termine perentorio del 31 gennaio 2000 è documentato dal timbro di spedizione via posta o corriere. Si sottolinea l'impossibilità di concedere proroghe alla data del 31 gennaio 2000 fissata dal regolamento n. 315/1999.

Redazione del programma di attività.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che l'azione per la quale si chiede la ammissibilità al contributo risulti pertinente, poiché non potranno essere presi in considerazione progetti che non abbiano contenuto strettamente promozionale.

Per facilitare la redazione del programma di attività relativa all'anno 2000 si allegano alla presente uno schema riassuntivo dei costi preventivati sui singoli progetti (allegato 1) e una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (allegato 2). Le schede devono essere accompagnate da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una sufficientemente ampia descrizione dei vari progetti.

Per una illustrazione chiara e completa del programma promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti aree progettuali:

a) area informativa (mediante riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) area formativa e dell'addestramento professionale (mediante organizzazione di corsi, workshop e seminari);

c) contatti per la conclusione di affari (partecipazione diretta a eventi fieristici, assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori, azioni di ricerca partners);

d) area di assistenza e consulenza alle imprese mediante erogazione di servizi alle stesse;

e) area dell'attività di rete: redazione e diffusione dei rapporti semestrali sulle opportunità di business e del Business Atlas, secondo lo schema predisposto da Assocamerestero, la partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, a seminari formativi orga-

nizzati da Assocamerestero, alle riunioni di area e a tutti gli incontri e convegni di area organizzati da questo Ministero e da Assocamerestero;

f) altre aree progettuali promozionali definite da ciascuna Camera;

g) in alternativa, le azioni promozionali potranno essere raggruppate per settore merceologico.

Le singole schede progetto dovranno presentare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate e ne dovranno essere illustrati con precisione i risultati attesi. A tal fine è importante che nella definizione degli indicatori di successo e dei relativi standard si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo (come ad esempio il «giudizio» degli operatori o dei visitatori durante una manifestazione fieristica), che si abbia cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione che saranno seguiti (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni) e che si indichi i modi di eseguire verifiche effettive. In alternativa, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potrà anche essere affidata a idonee società specializzate.

Documentazione.

Accanto al programma di attività, la Camera invierà alla scadenza del 31 di gennaio anche il bilancio preventivo per l'anno 2000. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (allegato 3).

Si richiama l'attenzione sulle condizioni di accettabilità del programma di attività e del bilancio preventivo. Questi si intendono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione dell'istanza, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'assemblea.

Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti a partire dal 1° marzo 2000, solo se sussistono obiettive giustificazioni. Le modifiche devono essere presentate almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 ottobre 2000, per consentire al Ministero di approvare i progetti nei tempi previsti dal regolamento.

Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero, dovrà essere parimenti inoltrata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

Infine, si raccomanda di rispondere con tempestività e completezza alle eventuali osservazioni formulate dal Ministero in ordine alla domanda di ammissione al contributo.

C) PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 1999.

Entro il 31 marzo 2000, le Camere inviano al Ministero e alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, che esprime al Ministero il proprio motivato parere, la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 1999 relativa ai progetti approvati. L'invio della rendicontazione al Ministero entro il termine perentorio del 31 marzo 2000 è documentato dal timbro di spedizione via posta o corriere.

Redazione del rendiconto.

Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti per tutti i progetti (allegato 4) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 1999 (allegato 5).

La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e si dovrà aver cura di giustificare gli eventuali sensibili scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, si dovranno utilizzare gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi a preventivo siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.

Anche in questo caso, accanto alle schede di rendiconto di ogni singolo progetto, è richiesta una relazione illustrativa di sintesi sull'esecuzione dell'attività promozionale svolta.

Documentazione di corredo.

La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla fotocopia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 1999, debitamente certificato dagli organi competenti o da società di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si invia un modello standard di bilancio (allegato 6).

La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 1999 non saranno valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'assemblea.

A completamento della documentazione le Camere dovranno inviare anche l'elenco degli associati al 31 dicembre 1999 con una variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, si allega un modello di calcolo (allegato 7).

Inoltre, per una sollecita erogazione del contributo è necessario che il Ministero conosca con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento. Per facilitare anche questa operazione, è stato predisposto un modello di comunicazione (allegato 8).

Infine, si raccomanda di rispondere tempestivamente alle eventuali osservazioni formulate dal Ministero in ordine ai rendiconti presentati.

Redazione della documentazione in lingua italiana.

Tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata dal presidente camerale nella sua qualità di rappresentante legale del sodalizio. La documentazione inoltre dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico (floppy disk). Le integrazioni che si renderanno necessarie durante l'anno potranno essere invece anticipate via e-mail.

D) ISPEZIONI E VERIFICHE.

Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni.

Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

E) COME CONTATTARE IL MINISTERO.

L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - Tel. 06/59647548 - 06/59932460 - Fax 06/59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it-clabor@tin.it

Incaricata dell'istruttoria: dott.ssa Brunella Bellezza - Tel. 06/59932612 - Sito web: http://www.mincomes.it

ALLEGATO 1

Modello di relazione per la **proposta** di
Programma promozionale per il **2000**

Camera di Commercio Italiana all'Estero di

Il presente programma è composto di n. progetti

Numero Progress.	Denominazione	Spese preventivate in valuta locale			
		Personale	Beni	Servizi	Totale
Totale generale		0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 2

Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2000

1. *Progetto n. ....*

2. *Denominazione del progetto:*

3. *Obiettivo del progetto:*

4. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi):*

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli:*

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto:*

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività:*

Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Costi per l'acquisto di beni:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)

Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)

Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale Costi per l'acquisto di beni Costi per l'acquisto di servizi Totale generale dei costi previsti	

8. *Analisi dei benefici attesi, in relazione ai costi stimati*:

9. *Settori merceologici a vantaggio dei quali si realizza l'attività*:

Rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco91)	Percentuale di vantaggio atteso
1. Agricoltura, caccia e silvicoltura 2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3. Industrie tessile e dell'abbigliamento 4. Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari 5. Industrie del legno e dei prodotti in legno 6. Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 7. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 8. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 9. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 10.Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 11.Fabbricazione di macchine e elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 12.Mezzi di trasporto 13.Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica) 14.Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale	100, 00 %

Il Presidente

....

ALLEGATO 3

Bilancio preventivo standard per le CCIE
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2000

CAMERA DI ....

Valuta del Paese ....

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2000
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0
D) CONTRIBUTI 1 - Contributo del Mincomes 2 - Contributo Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2000
E) INTROITI PER ATTIVITA'	
1 - Servizi di Segreteria	
2 - Servizi di traduzioni e interpretariato	
3 - Servizi di informatica	
4 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)	
5 - Servizi di mailing per conto terzi	
6 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)	
7 - Altri servizi di marketing	
8 - Editoria e documentazione	
9 - Affitto spazio ufficio ad operatori	
10 - Introiti pubblicitari	
11 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings	
12 - Introiti per collegamenti banche dati camerali	
13 - Introiti per recupero IVA	
14 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici	
15 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali	
16 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali	
17 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo	
18 - Altri introiti	
TOTALE E)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0

Il Presidente camerale

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2000
A) COSTI DEL PERSONALE 1 - Personale "full-time" 2 - Personale "part-time" 3- Borsisti e stagiaires 4 - Contributi previdenziali e assicurativi 5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo 6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0
B) ACQUISTI DI BENI 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio 2 - Acquisto software per computer 3 - Formazione del personale d'ufficio 4 - Ristrutturazione uffici 5 - Acquisto mobili per ufficio 6 - Assicurazioni su beni 7 - Cancelleria, stampati e valori bollati 8 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici	
TOTALE CATEGORIA B	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI *Consulenze professionali* 1 - Consulenze legali 2 - Consulenze amministrative 3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti *Costi generali* 4 - Posta, telex e telefonia 5 - Acqua e elettricit... 6 - Pulizia locali e manutenzione 7 - Affitti (leasing) di beni 8 - Manutenzione macchine d'ufficio 9 - Spese di trasporto - corriere 10 - Affitto 11 - Condominio e vigilanza	

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2000
Costi dell'attività informativa 12 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali 13 - Costo di gestione del web camerale 14 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati *Costi dell'attività formativa* 15 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze) 16 - Costo dei corsi di formazione somministrati *Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende* 17 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali 18 - Spese per onorari professionali e consulenze 19 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners 20 - Spese per interpreti e traduzioni *Costi dell'attività promozionale* 21 - Incontri con operatori 22 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari 23 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari 24 - Organizzazione esposizioni, fiere 25 - Partecipazione a esposizioni, fiere 26 - Organizzazione missioni economiche 27 - Partecipazione a missioni economiche 28 - Organizzazione e partecipazione a riunioni intercamerali o a convegni di Area 29 - Spese per attività culturali	
TOTALE CATEGORIA C	0

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2000
D) ALTRI COSTI *Oneri finanziari* 1 - Interessi bancari 2 - Commissioni bancarie *Oneri tributari* 1 - Tasse e tributi 2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari *Costi vari* 1 - Quote associative 2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti) .... 3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive 4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE D)	0
A) + B) + C)	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0

Il Presidente camerale

ALLEGATO 4

Modello di relazione **sull'esecuzione** del
Programma di attività promozionale per il **1999**

Camera di Commercio Italiana all'Estero di

Il presente programma è composto di n. progetti

Numero Progress.	Denominazione dei Progetti	Spese consuntivate in valuta locale			
		Personale	Beni	Servizi	Totale
Totale generale		0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 5

Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 1999

1. *Progetto n. ....*

2. *Denominazione del progetto:*

3. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi):*

4. *Descrizione dei risultati del progetto, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto:*

5. *Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli:*

6. *Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività:*

Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome o qualifica camerale del dipendente	costo del giorno/uomo	nn. giorni uomo	costo sostenuto (in valuta locale)

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Costi per l'acquisto di beni:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto (valuta locale)

Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto (valuta locale)

Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipo di Costo	costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale Costi per l'acquisto di beni Costi per l'acquisto di servizi Totale generale dei costi sostenuti	

7. *Analisi dei benefici conseguiti, in relazione ai costi sostenuti:*

8. *Settori merceologici a vantaggio dei quali si è realizzata l'attività:*

Rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco91)	Percentuale di vantaggio
1. Agricoltura, caccia e silvicoltura 2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3. Industrie tessile e dell'abbigliamento 4. Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari 5. Industrie del legno e dei prodotti in legno 6. Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 7. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 8. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 9. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 10.Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 11.Fabbricazione di macchine e elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 12.Mezzi di trasporto 13.Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica) 14.Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale	100, 00 %

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità camerale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte. In fede.

Il Presidente

....

ALLEGATO 6

Bilancio consuntivo standard per le CCIE
STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31-12-1999

CAMERA DI ....

ATTIVO **Valuta ....**

	1998	1999
DISPONIBILITA' FINANZIARIA - Cassa - Banche -		
CREDITI - Contributo Mincomes - Crediti da clienti - Altri crediti -		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE - Mobili e Attrezzature - Sede di proprietà - Partecipazioni azionarie - Titoli in portafoglio - Altre immobilizzazioni -		
TOTALE ATTIVO	0	0

PASSIVO

	1998	1999
FONDI - Fondo di trattamento di fine rapporto del personale - Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche -		
DEBITI - Contributi previdenziali e assistenziali - Banche - Verso fornitori - Altri debiti -		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA - Capitale sociale - Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente - Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva -		
TOTALE PASSIVO	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Bilancio consuntivo standard per le CCIE

Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31-12-1999

CAMERA DI ....

Valuta del Paese ....

RICAVI IN VALUTA LOCALE	1998	1999
A) QUOTE ASSOCIATIVE		
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese		
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia		
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0	0
B) PROVENTI FINANZIARI		
1 - Interessi bancari		
2 - Interessi su titoli		
3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0	0
C) RICAVI STRAORDINARI		
1 - Introiti da alienazioni patrimoniali		
2 - Sopravvenienze attive		
3 - Differenze attive di cambio		
4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) CONTRIBUTI		
1 - Contributo del Mincomes		
2 - Contributo Fondo Intercamerale		
3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

RICAVI IN VALUTA LOCALE	1998	1999
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
1 - Servizi di Segreteria		
2 - Servizi di traduzioni e interpretariato		
3 - Servizi di informatica		
4 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
5 - Servizi di mailing per conto terzi		
6 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)		
7 - Altri servizi di marketing		
8 - Editoria e documentazione		
9 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
10 - Introiti pubblicitari		
11 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
12 - Introiti per collegamenti banche dati camerali		
13 - Introiti per recupero IVA		
14 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici		
15 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali		
16 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali		
17 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo		
18 - Altri introiti		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

COSTI IN VALUTA LOCALE	1998	1999
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
6 - Assicurazioni su beni		
7 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
8 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricit...		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Spese di trasporto - corriere		
10 - Affitto		
11 - Condominio e vigilanza		

COSTI IN VALUTA LOCALE	1998	1999
Costi dell'attività informativa		
12 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali		
13 - Costo di gestione del web camerale		
14 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati		
Costi dell'attività formativa		
15 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)		
16 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende		
17 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
18 - Spese per onorari professionali e consulenze		
19 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners		
20 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi dell'attività promozionale		
21 - Incontri con operatori		
22 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari		
23 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari		
24 - Organizzazione esposizioni, fiere		
25 - Partecipazione a esposizioni, fiere		
26 - Organizzazione missioni economiche		
27 - Partecipazione a missioni economiche		
28 - Organizzazione e partecipazione a riunioni intercamerali o a convegni di Area		
29 - Spese per attività culturali		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

COSTI IN VALUTA LOCALE	1998	1999
D) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE D)	0	0
A) + B) + C)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

ALLEGATO 7

Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 1998-1999

Nota Bene:
Per avvalersi di tale modello di calcolo automatico, si inseriscano esclusivamente i dati richiesti dalle caselle indicate con il simbolo "<-------". Tutto il resto di calcolerà automaticamente.

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 1998

Val. Ass.
0

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	0	<------
Soci italiani	0	<------
Soci di altri Paesi	0	<------

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 1999

Val. Ass.
0

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	0	<------
Soci italiani	0	<------
Soci di altri Paesi	0	<------

Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 1998 ed il 31 dicembre 1999

Val. Ass.	Val. %
0	0,00%

	Val. Ass.	Val. %
Variazione soci locali	0	0,00%
Variazione soci italiani	0	0,00%
Variazione altri soci	0	0,00%

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 8

Modello per la indicazione delle modalità di pagamento

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul conto corrente

n. ....

presso il sotto specificato Istituto di credito denominato:

....

....

tramite (indicare l'eventuale banca intermediaria)

....

....

Il conto bancario sopra specificato è intestato alla scrivente Camera di Commercio, che è nota alla banca con la seguente denominazione:

....

....

Si specifica, inoltre, che la divisa valutaria desiderata per l'accredito è:

....

Il Presidente Camerale

....

00A0442

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo al riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Etica ed economia - Universitatis Bassanensis Schola De Negotiis Gerendis» (Scuola d'impresa della Comunità Bassanese), in Bassano del Grappa.

L'estratto pubblicato alla pag. 39, seconda colonna, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 2000 con il numero redazionale 00A0085, è rettificato nel senso che dove è scritto: «Con decreto ministeriale *12 maggio* 1999 ...», leggasi: «Con decreto ministeriale *14 dicembre* 1999 ...».

00A0441

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso della fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti sottoscritti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, dell'impresa AGF L'Escaut S.a. nell'impresa Assubel Vie S.a., ai sensi dell'art. 3.1.6 del protocollo d'intesa tra autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità europea per l'applicazione delle terze direttive.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza belga ha approvato la fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti sottoscritti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, dell'impresa AGF L'Escaut S.a. nell'impresa Assubel Vie S.a.

A seguito di detta operazione la società incorporante ha modificato la propria denominazione sociale in: AGF Belgium Insurance.

La fusione per incorporazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

00A0443

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Bayerische Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1287 del 4 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Bayerische Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 12 (validità di costituzione dell'assemblea dei soci e potere di convocazione da parte del collegio sindacale);

art. 17 (informativa del consiglio di amministrazione al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo).

00A0444

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 dicembre 1999 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 35, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni: nel dispositivo, relativamente alle province di «Pordenone», nel primo periodo, dove è scritto: «tromba d'aria del 16 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio ...», leggasi: «tromba d'aria del 16 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), nel territorio ...»; nel secondo periodo, dove scritto: «tromba d'aria del 16 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a)», leggasi: «tromba d'aria del 16 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), *nel territorio dei comuni di SPILIMBERGO*;».

00A0473

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 recante: «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2000).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 38, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'ultima riga, dopo il settore «GEO/11 - Geofisica applicata.», deve intendersi pubblicato il seguente settore: «GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera».

00A0445

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.